

REGIONE SICILIANA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

n. 543 del 12.10.18

Oggetto: *Approvazione schema di Convenzione per l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento curricolari tra l'Università degli studi di Torino ed ARPA Sicilia*

IL DIRETTORE GENERALE

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 02.08.2017)

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte I^, dell'8 Luglio 2005;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG n. 234 del 08/05/18 avente ad oggetto "Adozione del Bilancio Economico di Previsione 2018 e del Bilancio Economico Pluriennale di Previsione 2018/2020" approvato con Decreto n. 523 del 07/08/2018 del Dirigente generale dell'ARTA;

VISTI l'art. 18, comma 1, lett. a) "Tirocini di formazione ed orientamento" della L. 24.06.1997, n. 196 e s.m.i. "Norme in materia di promozione dell'occupazione" ed il D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i.;

VISTO il regolamento attuativo di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142, emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;

VISTE le "Linee guida in materia di tirocini" adottate – secondo le previsioni dell'art. 1, comma 34, L. 28.06.2012 n. 92 – nella seduta del 24.01.2013 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

VISTA la nota ARPA Sicilia prot. n. 51090 del 31.07.2013, con la quale la SG 2, nel trasmettere la succitata Direttiva, esclude l'attivazione presso ARPA Sicilia di tirocini extracurricolari in assenza di previsione di specifico fondo necessario a garantire l'indennità prevista dalla predetta direttiva applicativa;

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008, il cui art. 2, comma 1, lettera a) equipara al lavoratore, ai fini dell'applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, anche il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

VISTO lo schema di Convenzione finalizzato alla regolamentazione dei tirocini di formazione curricolare;

CONSIDERATO che dalla sottoscrizione della Convenzione *de qua* non discendono oneri economici diretti a carico delle Parti;


VISTO il disposto dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. che rende obbligatoria la sottoscrizione degli accordi tra pubbliche amministrazioni, pena la nullità degli accordi stessi, tramite firma digitale, valida e non revocabile;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di Convenzione allegato al presente decreto per costituirne parte integrante;


DECRETA


Per i motivi citati in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. Approvare lo schema di Convenzione, nel testo che è allegato al presente decreto, per farne parte integrante e sostanziale, tra l'Università degli Studi di Torino e ARPA Sicilia per la realizzazione di tirocini curriculari regolamentandone termini e modalità di svolgimento;
2. Nominare, quale referente per ARPA Sicilia della Convenzione *de qua*, ai sensi della L.07.08.1990, n. 241, nonché della L.R. 30.04.1991 n. 10 e ss.mm.ii. il Sig. Umberto Vizzini;
3. Dare mandato, per la Direzione generale, all' Ing. Antonino Panepinto n.q. di RSPP, affinché garantisca le condizioni di sicurezza di cui all'art. 3 e fornisca ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione sulla normativa e sulle prassi in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
4. Dare mandato, per la Direzione generale, al Dott. Antonio Sansone Santamaria n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, affinché fornisca ai tirocinanti un'adeguata formazione/informazione in materia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento al vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione ed al Codice di comportamento di ARPA Sicilia;
5. Dare atto che dalla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1) non discendono oneri economici diretti per l'Agenzia;
6. Notificare copia del presente decreto alla SG 2 "Formazione, Comunicazione ed Educazione Ambientale, al RSPP ed al Responsabile della Prevenzione della Corruzione per gli adempimenti di rispettiva competenza;
7. Provvedere alla notifica del presente decreto all'Università degli Studi di Torino a mezzo pec, ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs 7 marzo 2007, n. 82, della Convenzione, il cui schema è approvato con il presente decreto, ai fini della relativa sottoscrizione in formato digitale, ex D. Lgs. n. 253/2010.
8. Disporre, nelle more della disciplina definitiva del controllo degli atti dell'ARPA Sicilia, la trasmissione del presente decreto all'ARTA - Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - per l'esercizio dei compiti di vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 della legge regionale 6/2001 ed al Collegio dei Revisori.


Salvatrice Lacagnina

Il Direttore Amministrativo
Dott. Pietro Maria Testai



Il Direttore Generale
Dott. Francesco Carmelo Vazzana






UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convenzione stipulata in data 22/08/2018 con protocollo 1988/18

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Federico Ajani, nato a Torino (To), il 21/10/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,

e

Ente/Azienda: ARPA Sicilia - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, partita IVA/codice fiscale 05086340824 / 97169170822, con sede legale in Palermo (Pa) indirizzo Via S. Lorenzo 312/G - CAP 90100, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da Francesco Carmelo Vazzana, nato/a a Reggio Calabria (Rc), il 17/07/1967, in qualità di rappresentante legale,

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

convengono quanto segue

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 - Assicurazioni e comunicazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 - Trattamento dei dati

Il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto promotore, si rinvia al Regolamento dell'Università degli Studi di Torino in materia.

Art. 5 - Durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 - Spese e Foro competente

La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.

Letto, approvato, sottoscritto.

Lì, 22/08/2018

Il delegato del Rettore

(Soggetto promotore)

(Soggetto ospitante)